

### ACCORDO TRANSATTIVO

L'anno 2024 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Catania, presso la sede della Camera di Commercio del Sud Est della Sicilia tra,

la Siracusa Turismo Società Consortile a r.l., con sede legale in Siracusa, via Duca Degli Abruzzi n. 4, C.F. 01691720898, PEC [siracusaturismo@pec.it](mailto:siracusaturismo@pec.it) in persona del legale rappresentante pro tempore, Dr. Sebastiano Bongiovanni, in prosieguo per brevità anche "Siracusa Turismo", da una parte

E

la Camera di Commercio del Sud Est della Sicilia, con sede in Catania, Via Cappuccini n. 2, CF 05379380875 PEC [ctrgrs@pec.ctrgrs.camcom.it](mailto:ctrgrs@pec.ctrgrs.camcom.it) in persona del Commissario Straordinario, legale rappresentante pro tempore, Dr. Antonio Belcuore, in prosieguo per brevità anche "Camera di Commercio", dall'altra,

### PREMESSO

Che atto del 27 maggio 2010 rep. 89866, a ministero del Notaio Emanuele Pensavalle di Siracusa, veniva costituita la Società Consortile a r.l. "Siracusa Turismo con capitale sociale di € 50.000,00 e durata fino al 31/12/2035;

Che la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Siracusa sottoscriveva il capitale sociale per la quota del 60% per un valore nominale di € 30.000,00.

Che l'art. 6 comma 2 dello Statuto prevede che la Camera di Commercio e gli eventuali altri soci pubblici non potranno detenere una quota inferiore al 60% del capitale sociale;

Che l'art. 10 dello Statuto stabilisce che il recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo o al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società, determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dell'oggetto della società, determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 4° comma cc, il tutto richiamando la disciplina di cui all'art. 2473 cc;

Che la Camera di Commercio con nota del 6/06/2016 prot n. 1971, comunicava il recesso richiamando anche le disposizioni normative di cui all'art. 1, comma 611 e ss della L. n. 190/2014 afferente la dismissione delle partecipazioni da parte degli Enti Pubblici;

Che con successiva nota del 30/01/2017 prot. n. 290, richiamando la precedente comunicazione di recesso, la Camera di Commercio chiedeva il rimborso della partecipazione sociale;

Che con comunicazione pec dell'1/02/2017, poi reiterata con pec del 20/11/2018, la Siracusa Turismo, nel manifestare la volontà di avviare l'iter per la dismissione della partecipazione sociale, richiedeva alla Camera di Commercio il versamento della somma di € 21.000,00 quale contributo nel suo complesso deliberato a carico della medesima Camera di Commercio ai sensi dell'art. 6 dello Statuto

1.

per gli anni 2014 e 2016;

Che la Camera di Commercio contestava la debenza dei contributi;

Che la Siracusa Turismo a sua volta contestava il valore della partecipazione dismessa dalla Camera di Commercio, la legittimità del recesso, non mancando anche di rappresentare che il recesso dell'unico socio Pubblico che, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, doveva detenere una partecipazione non inferiore al 60% del capitale sociale, aveva di fatto comportato il venire meno di uno dei presupposti per la stessa esistenza della Società consortile e, quindi, la necessità di avviare la procedura di liquidazione;

Che tra le parti nascevano delle trattative di bonario componimento al fine di evitare l'insorgere di una lite;

tutto ciò premesso, tra le parti con la presente scrittura si conviene e stipula quanto segue:

1) La Siracusa Turismo, a seguito del recesso, offre e si obbliga a pagare alla Camera di Commercio, che accetta, la somma di € 8.000,00 (euroottomila/00) quale valore della quota di partecipazione dismessa, così determinata al netto dei contributi deliberati a carico di quest'ultima.

2) la somma di cui al punto 1) sarà versata entro cinque giorni, lavorativi, dalla sottoscrizione del presente accordo mediante disposizione di bonifico sul conto corrente intestato alla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia presso l'Istituto di Credito \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_;

3) con il regolare versamento della suddetta somma le parti si danno reciprocamente atto di non avere più nulla a pretendere tra loro in relazione all'intercorso rapporto societario oggi consensualmente risolto e definito.

6) Le parti autorizzano il trattamento dei dati personali per gli usi consentiti nel rispetto della normativa vigente.

Letto confermato e sottoscritto

Catania, \_\_\_\_\_

Camera di Commercio del Su Est Sicilia

Siracusa Turismo soc. cons. a r.l.